



STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - L'Associazione

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'AGI e dell'ASCI, è una associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche.

L'AGESCI non ha alcun fine di lucro e svolge la propria attività nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 - L'Associazione: ambiti di impegno

L'Associazione, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana. Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.

L'AGESCI opera nel campo della Protezione civile, con stile e forme coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.

L'AGESCI, nell'ambito della propria proposta educativa, promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di periodici, libri, riviste, pubblicazioni.

Art. 3 - Gli associati

Membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi ed il metodo, sono:

- soci giovani: ragazze e ragazzi, che in essa vivono, con modalità adeguate alle diverse età, una esperienza di crescita personale e di fede;
- soci adulti: donne ed uomini che attuano la loro presenza di servizio nei modi propri dello scautismo realizzando, in quanto membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana.

Art. 4 - Promessa - Legge - Patto associativo

Gli impegni proposti dallo scautismo sono espressi nella Promessa e nella Legge, così formulate:

Promessa scout

"Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout".

La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

Legge scout

"La guida e lo scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole ed azioni".

I membri più giovani dell'Associazione (Coccinelle e Lupetti) hanno una Promessa ed una Legge speciali, che esprimono i valori dello scautismo in una forma adeguata alla loro età.

Il Patto associativo è il documento nel quale si riconoscono gli adulti che hanno scelto di svolgere un servizio educativo nell'Associazione.

Art. 5 - Rapporti con altre associazioni scout

L'AGESCI partecipa, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), all'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) ed all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva le norme statutarie e regolamentari.

L'AGESCI cura ad ogni livello la formazione alla comprensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le Associazioni estere e gli Organismi internazionali scout.

L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI).

Art. 6 - Archi di età e Branche

Tre sono i momenti educativi dell'Associazione - nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20-21 anni - e ad essi corrispondono le branche: Coccinelle e Lupetti, Guide ed Esploratori, Scolte e Rover.

Art. 7 - Soci adulti

I soci adulti sono i Capi, gli Assistenti ecclesiastici e coloro che stanno completando l'iter formativo.

Il servizio dei soci adulti è svolto a titolo gratuito.

Art. 8 - Capi

L'Associazione riconosce i Capi sulla base:

- dell'adesione al Patto associativo;
- del compimento dell'iter specifico di formazione;
- dell'appartenenza ad una Comunità Capi o ad una struttura associativa;
- dello svolgimento di un servizio a qualsiasi livello associativo.

Sono considerati Capi a disposizione coloro che temporaneamente non svolgono un servizio in Associazione.

Art. 9 - Assistenti ecclesiastici

Gli Assistenti ecclesiastici sono sacerdoti corresponsabili del Progetto educativo scout all'interno delle Unità, delle Comunità Capi e degli altri livelli associativi.

Essi vi esercitano il mandato sacerdotale che viene loro affidato dal Vescovo e insieme con gli altri Capi annunciano e testimoniano la proposta cristiana.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 10 - Procedimento disciplinare nei confronti dei soci adulti

I soci adulti, ad eccezione degli Assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.

Art. 11 - Definizione di abusi e mancanze gravi

Costituiscono abusi:

- i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
- i comportamenti in cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o ad essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del suo nome o della sua immagine.

Costituiscono mancanze gravi:

- i comportamenti in cui sono venuti meno i doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Art. 12 – Competenza del procedimento disciplinare e relativi provvedimenti

Il procedimento disciplinare compete al Collegio giudicante nazionale. Esso si svolge secondo le modalità individuate dal Regolamento Organizzazione e si conclude con l'archiviazione o con l'assunzione di uno dei seguenti provvedimenti:

- censura;
- sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni);
- radiazione.

Contro il provvedimento assunto il socio adulto può proporre ricorso alla Capo Guida ed al Capo Scout che decidono sull'argomento in via definitiva.

Nel corso del procedimento può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.

E' sempre garantito il diritto alla difesa.

Art. 13 – Collegio giudicante nazionale

Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque membri così individuati:

membri permanenti:

- tre Consiglieri generali, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti per il periodo di tre anni indipendentemente dalla scadenza del loro mandato. Tra essi viene scelto il Presidente del Collegio. Il Consigliere generale eletto nel Collegio, qualora risulti ancora tale alla fine del mandato in quel organismo, può essere rieletto per un solo triennio;
- un membro del Comitato nazionale, dallo stesso individuato, che rimane in carica per un solo triennio o per la minor durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.

Membro non permanente:

- la o il Responsabile regionale della Regione di appartenenza del socio adulto soggetto a procedimento disciplinare. La o il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i due Responsabili regionali della Regione interessata. Questi permane nel Collegio esclusivamente per la durata del procedimento disciplinare relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza.

ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14 - Livelli territoriali e strutture

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in quattro livelli di presenza e coordinamento dell'unica realtà unitaria:

- livello di Gruppo
- livello di Zona
- livello regionale
- livello nazionale

I livelli di Zona, regionale e nazionale costituiscono le strutture associative il cui fine primario è quello di sostenere le Comunità Capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo ed alla definizione delle strategie di intervento dell'Associazione.

I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 15 – Sistema dei Progetti

Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello associativo elabora ed approva un progetto che deve essere chiaro, sintetico e verificabile ed in cui vengono individuati, gli obiettivi, le priorità, i tempi e le modalità di intervento.

I progetti vengono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete in attuazione del progetto stesso.

I progetti dei vari livelli associativi si integrano tra loro garantendo la centralità della Comunità Capi nella progettazione dell'intervento educativo.

I progetti delle strutture associative identificano obiettivi, priorità, tempi e modalità di intervento impegnativi per il livello stesso ed a supporto e sostegno del livello inferiore.

Ogni livello partecipa all'elaborazione del progetto del livello superiore.

I progetti di tutti i livelli associativi si pongono in armonia con le idee di riferimento espresse nel Progetto nazionale.

Art. 16 – Durata degli incarichi

Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.

Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, Commissioni e Collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 17 - Diarchia

Ogni ruolo, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente ad una donna e ad un uomo, salvo diversa espressa previsione statutaria.

In ogni caso, va comunque garantito un equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 18 – Collegialità

I Comitati, ad ogni livello sono organi collegiali: tutti i componenti il collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.

I Presidenti del Comitato nazionale, i Responsabili regionali ed i Responsabili di Zona sono eletti al ruolo ed i loro compiti sono descritti nello Statuto. Gli altri componenti del Comitato sono eletti all'incarico e svolgono nell'ambito del collegio le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti per l'incarico specifico nonché quelle ad essi affidate con delibera del collegio stesso.

LIVELLO DI GRUPPO

Art. 19 - Gruppo: definizione

Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo. Esso si basa su una Comunità Capi che, per assicurare l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout, tende a costituire una o più Unità di ciascuna delle branche.

Art. 20 - Unità

Le Unità scout sono costituite dai soci giovani con i loro Capi, Assistenti ecclesiastici e gli altri soci adulti che stanno completando l'iter formativo, e si distinguono in:

- a) Cerchio di Coccinelle e Branco di Lupetti;
- b) Reparto di Guide e Reparto di Esploratori;
- c) Comunità di Scolte e Comunità di Rover;
- d) Unità miste ai tre livelli.

Art. 21 - Comunità Capi

I soci adulti presenti nel Gruppo formano la Comunità Capi che ha per scopo:

- a) l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo;
- b) l'approfondimento dei problemi educativi;
- c) la formazione permanente e la cura del tirocinio dei soci adulti;
- d) l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.

La Comunità Capi, nelle forme che ritiene più opportune:

- a) esprime tra i Capi della Comunità Capi un Capo e/o un Capo Gruppo (ambedue se si tratta di un Gruppo misto);
 - b) affida gli incarichi di servizio nelle Unità;
 - c) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo e degli Assistanti ecclesiastici di Unità;
 - d) cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i soci giovani (famiglia, scuola, parrocchia, ecc.).
- Qualora la Comunità Capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal punto a) del comma precedente può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento Organizzazione.

La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed avvalendosi dell'aiuto della Comunità Capi, curano in particolare:

- a) l'attuazione degli scopi e l'animazione della Comunità Capi;
- b) i rapporti con gli altri Gruppi e l'Associazione, in particolare nell'ambito della Zona;
- c) la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative ed ai momenti di democrazia associativa di Zona e Regione;
- d) i rapporti con associazioni, enti ed organismi civili ed ecclesiali presenti nel territorio in cui agisce il Gruppo;
- e) la gestione organizzativa ed amministrativa del Gruppo.

La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale del Gruppo.

Art. 22 - Progetto educativo del Gruppo

Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed al Patto associativo, individua le aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.

Il Progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una proposta educativa più incisiva: orienta l'azione educativa della Comunità Capi, favorisce l'unitarietà e la continuità della proposta nelle diverse Unità, agevola l'inserimento nella realtà locale della proposta dell'Associazione.

A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità Capi.

LIVELLO DI ZONA

Art. 23 - Zona: definizione

La Zona scout è la struttura di coordinamento dei Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo. La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.

Art. 24 - Zona: compiti

Compito primario della Zona è promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi; a tal fine, in particolare, la Zona stimola ed offre strumenti alle Comunità Capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare la loro azione educativa, per realizzare l'aggiornamento e la formazione dei soci adulti.

Sono inoltre compiti della Zona:

- a) valorizzare e rilanciare le esperienze realizzate nei Gruppi;
- b) promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, predisponendo un apposito progetto di sviluppo;
- c) curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione;
- d) promuovere, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra Unità, ferma restando la responsabilità educativa delle singole Comunità Capi;
- e) contribuire alla formazione ricorrente dei Capi realizzando incontri per l'approfondimento di aspetti metodologici e attività per il tirocinio e la formazione dei soci adulti.

Art. 25 - Progetto di Zona

Nell'ambito dei compiti assegnati alla Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità Capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale.

Art. 26 - Zona: organi

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a) un Convegno Capi di Zona;
- b) una Assemblea di Zona;
- c) un Consiglio di Zona,
- d) un Comitato di Zona.

Art. 27 - Convegno Capi di Zona

Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

- a) leggere a livello della Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c) elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto di Zona indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i due e i quattro anni.

Ne fanno parte tutti i soci adulti in servizio censiti nella Zona e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto di Zona.

Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona siano assunte dall'Assemblea.

Art. 28 - Assemblea di Zona

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a) approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
- b) stabilire la composizione del Comitato di Zona;
- c) deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento Organizzazione; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea;
- d) eleggere tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- e) discutere le linee del Progetto regionale;
- f) deliberare in merito ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo.

Ne fanno parte tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella Zona che stanno ancora completando l'iter formativo; con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

Art. 29 - Consiglio di Zona

Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all'anno per:

- a) promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi attraverso la presenza ed il ruolo dei Capi Gruppo;
- b) favorire il dibattito ed il confronto fra le Comunità Capi, il collegamento tra queste gli altri livelli associativi ed il territorio e la circolazione delle informazioni;
- c) tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità Capi;
- d) istruire i lavori dell'Assemblea e del Convegno Capi di Zona;
- e) redigere il Progetto di Zona secondo le indicazioni del Convegno Capi;
- f) approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti;
- g) esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Zona;

h) assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando gli incarichi alle branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona a membri del Consiglio stesso.

Ne fanno parte:

- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona.

Art. 30 - Comitato di Zona: compiti e composizione

Sono compiti del Comitato di Zona:

- a) attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio ed all'Assemblea di Zona;
- b) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Zona;
- c) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Zona;
- d) autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi ed Unità.

Ne fanno parte:

- una Responsabile ed un Responsabile;
- un Assistente ecclesiastico;
- almeno tre Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, uno ciascuno la cura delle tre branche.

Art. 31 - Comitato di Zona: Incaricati nominati e pattuglie

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

Art. 32 Incaricati alla Branca di Zona: rapporti con i Capi Unità

Gli Incaricati di Zona alle branche, si riuniscono periodicamente con i rispettivi soci adulti in servizio nelle Unità per:

- a) conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Zona e curare le sperimentazioni attivate;
- b) contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello di Zona e dei bisogni di formazione metodologica dei soci adulti della Zona;
- c) coordinare le attività della branca di Zona;
- d) costituire il riferimento locale per il Progetto/programma regionale nella specificità della branca.

Art. 33 - Responsabili di Zona

Sono compiti dei Responsabili di Zona:

- a) convocare il Convegno Capi e l'Assemblea di Zona;
- b) convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona;
- c) curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti a livello di Zona con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.

La Responsabile ed il Responsabile di Zona, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale della Zona.

Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile di Zona sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato di Zona ovvero da un Capo a ciò nominato dai Responsabili regionali.

LIVELLO REGIONALE

Art. 34 - Regione: definizione

La Regione è la struttura di coordinamento tra le Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa.

Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali ed approvate dal Consiglio nazionale.

Art. 35 - Regione: compiti

Sono compiti del livello regionale:

- a) realizzare il collegamento tra le Zone, identificando gli eventuali obiettivi comuni tra i Progetti di Zona, promuovendo attività a loro sostegno, proponendo occasioni e strumenti di circolazione delle esperienze;
- b) valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione e realizzare incontri per studiare e verificare specifici aspetti metodologici;
- c) assicurare, in collaborazione con la Formazione Capi nazionale, i momenti dell'iter di formazione di competenza regionale, rilasciando i relativi attestati di partecipazione, e realizzare attività di formazione metodologica e di aggiornamento per i soci adulti;
- d) far conoscere a livello nazionale le esperienze della Regione, concorrere alla formulazione della politica associativa e curarne la diffusione e l'attuazione nell'ambito della Regione;
- e) curare l'informazione tra i soci adulti della Regione, anche a mezzo di propria stampa;
- f) curare a livello regionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- g) promuovere, qualora previsto dal programma regionale, attività ed incontri per i soci giovani.

Art. 36 - Progetto regionale

Nell'ambito dei compiti assegnati al livello regionale, il Progetto regionale indica priorità e obiettivi riguardanti:

- a) il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti e progetti e per la qualificazione e lo sviluppo della loro presenza sul territorio;
- b) la formazione dei soci adulti;
- c) il raccordo con le idee espresse dal Progetto nazionale e la concretizzazione, a livello regionale, degli orientamenti associativi.

Art. 37 - Regione: organi

La Regione, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a) un Convegno Capi regionale;
- b) una Assemblea regionale;
- c) un Consiglio regionale;
- d) un Comitato regionale.

Art. 38 - Convegno Capi regionale

Il Convegno Capi regionale è convocato al fine di:

- a) leggere a livello della Regione lo stato dell'Associazione e della realtà giovanile; per la lettura delle esigenze dei soci adulti assume direttamente quanto già analizzato dalle Zone;
- b) elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto regionale indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i tre e i cinque anni.

Ne fanno parte tutti i soci adulti in servizio censiti nella Regione e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi regionale è convocato dai Responsabili regionali con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto regionale.

Art. 39 - Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è convocata per:

- a) approvare il Progetto regionale e verificare quello giunto a scadenza;
- b) approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione;
- c) stabilire la composizione del Comitato regionale;
- d) eleggere, fra i Capi censiti nella Regione, i Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale;

- e) eleggere: un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- f) eleggere i Consiglieri generali, da scegliersi tra i Capi censiti nella Regione, salvaguardando un minimo del 30% al sesso minoritario;
- g) discutere le linee del Progetto nazionale;
- h) proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio generale;
- i) deliberare in merito ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo.

Partecipano all'Assemblea regionale:

- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo i soci adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi;
- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.

Le Assemblee regionali sono aperte a tutti soci adulti censiti nella Regione.

Le Regioni possono adottare la forma dell'Assemblea delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio generale.

L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali almeno una volta all'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili regionali, essa è indetta congiuntamente dai Presidenti dei Comitati nazionali.

Art. 40 - Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato dai Responsabili regionali almeno tre volte all'anno per:

- a) contribuire alla realizzazione nell'ambito regionale delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- b) istruire i lavori dell'Assemblea e del Convegno Capi regionale;
- c) redigere il Progetto regionale secondo le indicazioni del Convegno Capi;
- d) formulare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto regionale;
- e) istruire la verifica del programma, che verrà poi realizzata in Assemblea;
- f) esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato regionale;
- g) curare il collegamento e favorire la circolazione delle informazioni fra le Zone e tra queste ed il livello nazionale;
- h) stabilire i confini tra le Zone della Regione.

Partecipano al Consiglio regionale:

- i componenti il Comitato regionale;
- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
- gli Incaricati regionali alle branche
- i Consiglieri generali eletti in Regione;
- con solo diritto di parola gli Incaricati nominati ed i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.

Art. 41 - Comitato regionale: compiti

Sono compiti del Comitato regionale:

- a) curare l'attuazione del programma regionale riferendone al Consiglio ed all'Assemblea regionali;
- b) coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti dal programma e delle eventuali attività straordinarie, comprese quelle delle branche e dei settori;
- c) promuovere la comunicazione tra i soci adulti della Regione, anche a mezzo di propria stampa;
- d) proporre i programmi annuali per la realizzazione del Progetto regionale;
- e) organizzare gli eventi dell'iter di Formazione Capi di competenza regionale;
- f) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo, su schema uniforme a quello del Comitato nazionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale, e vigilare sull'andamento gestionale ed amministrativo della "Rivendita ufficiale scout" regionale;
- g) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico regionale.

Il Comitato regionale è composto da:

- una Responsabile ed un Responsabile regionali;
- un Assistente ecclesiastico regionale;
- da tre a sei Capi che assicurano gli incarichi:
 1. della Formazione Capi;
 2. dell'Organizzazione;
 3. del Coordinamento Metodologico.

Art. 42 - Comitato regionale: Incaricati nominati e pattuglie

Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a) un'Incaricata/o alla stampa;
- b) un'Incaricata/o all'Emergenza e Protezione civile;
- c) eventuali Incaricate/i finalizzati a compiti specifici.

Il Comitato regionale affida agli Incaricati appositi mandati in relazione al programma.

Il Comitato regionale si riunisce almeno tre volte all'anno in forma allargata agli Incaricati regionali alle branche e, quando lo ritiene necessario, a quelli nominati per:

- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da proporre al Consiglio regionale e verificarne periodicamente l'attuazione;
- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto regionale.

I Responsabili e gli Incaricati regionali possono avvalersi della collaborazione di pattuglie permanenti o temporanee, che nominano sotto la loro responsabilità.

Il Comitato regionale incontrerà periodicamente i Consiglieri della Cooperativa Regionale scout cui è stato concesso il riconoscimento di rivendita ufficiale scout per attivare quelle iniziative volte a favorirne la crescita come attività commerciale attraverso cui si coniugano produttività economica e fedeltà ai valori scout.

Art. 43 - Incaricati regionali di branca: rapporti con il livello di Zona

Gli Incaricati regionali alle branche si riuniscono con gli omologhi Incaricati di Zona per:

- a) contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello regionale e dei bisogni di formazione metodologica dei soci adulti della Regione;
- b) conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione e curare le sperimentazioni attivate;
- c) elaborare proposte operative nell'ambito del programma regionale circa la realizzazione delle attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti.

Art. 44 - Responsabili regionali

Sono compiti dei Responsabili regionali:

- a) convocare l'Assemblea ed il Convegno Capi regionale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato regionale;
- c) curare i rapporti con il Comitato nazionale;
- d) curare a livello regionale, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- e) partecipare nei casi previsti all'attività del Collegio giudicante nazionale.

La Responsabile ed il Responsabile regionali, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale della Regione.

Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile regionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato regionale ovvero da un Capo a ciò nominato dai Presidenti del Comitato nazionale.

LIVELLO NAZIONALE

Art. 45 - Livello nazionale: definizione

Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza degli associati.

Le strutture del livello nazionale operano al servizio degli associati e degli organi degli altri livelli territoriali, ed in particolare, realizzano il collegamento tra le Regioni.

Art. 46 - Livello nazionale: compiti

Sono compiti del livello nazionale:

- a) definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e rappresentando il sentire comune dei soci adulti;
- b) custodire il patrimonio metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
- c) elaborare, in base al patrimonio di esperienze dell'Associazione, contributi originali nei confronti del mondo dell'educazione;
- d) promuovere la formazione dei soci adulti e curarne l'unitarietà;
- e) curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
- f) promuovere i rapporti tra le Regioni;
- g) curare l'informazione fra tutti i soci adulti e fra le strutture associative;
- h) curare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- i) curare i rapporti internazionali del guidismo e dello scautismo;
- j) reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno degli obiettivi e delle iniziative dell'Associazione.

Art. 47 - Progetto nazionale

Il Progetto nazionale indica le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli ed individua gli obiettivi prioritari nell'ambito dei compiti assegnati al livello nazionale.

Art. 48 - Livello nazionale: organi

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) la Capo Guida ed il Capo Scout;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio nazionale;
- d) il Comitato nazionale;
- e) la Commissione economica;
- f) la Commissione nazionale uniformi e distintivi;
- g) il Collegio giudicante nazionale.

Art. 49 - Capo Guida e Capo Scout

La Capo Guida ed il Capo Scout presiedono congiuntamente l'Associazione e ne garantiscono e rappresentano l'unità in Italia e all'estero.

Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:

- a) promuovere l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo;
- b) convocare e presiedere il Consiglio generale definendone l'ordine del giorno e curando la pubblicazione delle deliberazioni;
- c) nominare i Capi dell'Associazione;
- d) nominare annualmente e per un mandato di dodici mesi cinque Consiglieri generali;
- e) conferire il Riconoscimento di Benemerenzza dell'Associazione;
- f) pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale;
- g) dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli associativi, fornendo se necessario l'interpretazione autentica di quanto contenuto nel Patto associativo, nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni del Consiglio generale.

La Capo Guida ed il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.

Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, i compiti vengono assunti interamente, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se

entrambi non possono esercitare le loro funzioni, i compiti vengono assunti congiuntamente e temporaneamente dal Presidenti del Comitato nazionale.

Art. 50 - Consiglio generale

Il Consiglio generale è l'organo legislativo dell'Associazione e ne esprime la volontà a livello nazionale.

Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione comunque di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci associativi.

Art. 51 - Consiglio generale: compiti

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno per:

- a) deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
- b) discutere e deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del Metodo;
- c) deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti ed al Patto associativo inserite all'ordine del giorno;
- d) deliberare in ordine ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo del livello nazionale;
- e) eleggere la Capo Guida ed il Capo Scout;
- f) eleggere i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri membri dello stesso;
- g) eleggere un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- h) eleggere i membri della Commissione economica e della Commissione nazionale uniformi e distintivi;
- i) eleggere per un triennio, tra i Consiglieri generali, tre membri del Collegio giudicante nazionale;
- j) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto nazionale, il Consiglio generale ha il compito di:

- a) leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) verificare il Progetto nazionale giunto a scadenza;
- c) elaborare e deliberare il Progetto nazionale definendone anche la durata, compresa tra tre e cinque anni.

Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario. È anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 52 - Consiglio generale: composizione

Il Consiglio generale è composto da:

- a) i Consiglieri generali eletti nelle Regioni;
- b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- c) i componenti il Comitato nazionale;
- d) gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche;
- e) la Capo Guida ed il Capo Scout;
- f) cinque Consiglieri generali nominati ciascun anno dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

Vi partecipano inoltre:

- d) con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati;
- e) con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza, i componenti la Commissione economica ed i componenti la Commissione nazionale uniformi e distintivi.

Art. 53 - Consiglio nazionale: compiti

Il Consiglio nazionale è convocato dai Presidenti del Comitato nazionale almeno tre volte all'anno per:

- a) curare la realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- b) deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto nazionale e verificarne l'attuazione;
- c) esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato nazionale;
- d) istruire i lavori del Consiglio generale dedicato all'elaborazione del nuovo Progetto;
- e) curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste ed il Comitato nazionale;

- f) proporre alla Capo Guida e al Capo Scout temi da inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio generale;
 - g) ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento Organizzazione; i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
 - h) deliberare su argomenti demandatigli dal Consiglio generale.
- Il funzionamento del Consiglio nazionale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 54 - Consiglio nazionale: composizione

Il Consiglio nazionale è costituito da:

- a) i componenti il Comitato nazionale;
- b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- c) gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche.

Vi partecipano inoltre con solo diritto di parola:

- a) la Capo Guida ed il Capo Scout;
- b) gli Incaricati nazionali nominati ai settori.

Art. 55 - Comitato nazionale: compiti

Sono compiti del Comitato nazionale:

- a) coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali e di quelle derivanti dal programma annuale riferendone al Consiglio nazionale ed al Consiglio generale;
- b) coordinare l'attuazione delle attività straordinarie;
- c) coordinare le attività delle branche e dei settori garantendo l'unitarietà della realizzazione del programma per gli aspetti pedagogici e la fedeltà al Progetto ed ai mandati del livello nazionale;
- d) predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto nazionale;
- e) promuovere l'elaborazione, l'innovazione e l'aggiornamento metodologico e favorirne la diffusione;
- f) sollecitare l'approfondimento di tematiche pedagogiche e metodologiche attuali e trasversali alle tre branche, anche in collegamento con altre agenzie educative;
- g) curare e sostenere lo sviluppo della Formazione Capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi dell'iter di formazione dei soci adulti previsti per il livello nazionale;
- h) pubblicare riviste specializzate per i soci giovani ed i soci adulti;
- i) promuovere, a livello nazionale ed internazionale, incontri per i soci giovani e per i soci adulti;
- j) curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci preventivo, preconsuntivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
- k) curare i rapporti istituzionali nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
- l) curare annualmente il censimento dei soci dell'Associazione e l'anagrafe dei Capi e degli Assistenti ecclesiastici;
- m) proporre alla Capo Guida ed al Capo Scout la nomina dei Capi secondo quanto previsto dal Regolamento di Formazione Capi;
- n) individuare i candidati al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Fiordaliso nel numero spettante all'AGESCI;
- o) individuare tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale;
- p) proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout, la nomina dell'Assistente ecclesiastico generale;
- q) proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina degli Assistenti ecclesiastici nazionali per la Formazione Capi e per le branche;
- r) definire modalità organizzative e gestionali di lavoro del collegio stesso.

Art. 56 - Comitato nazionale: composizione

Il Comitato nazionale è composto da nove membri:

- a) una Presidente ed un Presidente;
- b) l'Assistente ecclesiastico generale;

- c) un'Incaricata ed un Incaricato alla Formazione Capi;
- d) l'Assistente ecclesiastico alla Formazione Capi;
- e) un'Incaricata ed un Incaricato al Coordinamento Metodologico;
- f) un'Incaricata/o all'Organizzazione.

Art. 57 - Comitato nazionale: Incaricati nominati

Il Comitato nazionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a) un'Incaricata ed un Incaricato al settore del Rapporti e Animazione internazionale;
- b) un'Incaricata ed un Incaricato al settore Specializzazioni;
- c) un'Incaricata/o al settore della Stampa periodica;
- d) un'Incaricata/o al Comitato editoriale;
- e) un'Incaricata/o al settore Emergenza e Protezione civile;
- f) un'Incaricata ed un Incaricato al settore Pace, nonviolenza, solidarietà;
- g) un'Incaricata ed un Incaricato al settore Nautico;
- h) eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati a compiti specifici;

Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati specifici mandati in relazione al programma.

Il Comitato nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionale alle branche e, quando ritenuto necessario, con gli altri Incaricati ai settori per:

- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da sottoporre al Consiglio nazionale e verificarne periodicamente l'attuazione;
- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto nazionale.

Art. 58 - Presidenti del Comitato nazionale

Sono compiti dei Presidenti del Comitato nazionale:

- a) convocare e presiedere il Consiglio nazionale e il Comitato nazionale;
- b) curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato nazionale, i rapporti a livello nazionale con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e con altri mezzi di comunicazione;
- c) rappresentare l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scautismo, anche avvalendosi degli Incaricati nazionali al settore dei Rapporti e Animazione internazionale.

La Presidente ed il Presidente del Comitato nazionale, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

Se per dimissioni o per altra causa il Presidente o la Presidente del Comitato nazionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica o, se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato nazionale.

Art. 59 - Incaricati nazionali: pattuglie

Gli Incaricati nazionali, per meglio realizzare i compiti loro affidati, si avvalgono della collaborazione di pattuglie, permanenti o temporanee, i cui componenti sono nominati dagli stessi Incaricati nazionali, sotto la loro responsabilità.

Art. 60 - Incaricati nazionali: incontri con gli Incaricati regionali

Gli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico, alle branche ed alla Formazione Capi si riuniscono almeno tre volte all'anno con gli omologhi Incaricati regionali, prevedendo anche modalità di lavoro orizzontali, per:

- a) contribuire alla lettura della realtà giovanile, alla verifica delle competenze e dei bisogni metodologici dei soci adulti;
- b) contribuire allo sviluppo del patrimonio metodologico e formativo dell'Associazione e alla verifica delle sperimentazioni attivate;
- c) favorire la circolazione delle informazioni;
- d) elaborare proposte operative circa la realizzazione delle attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti, nell'ambito del programma nazionale.

In relazione ai punti c) e d), analoghi incontri hanno luogo anche tra l'Incaricato nazionale all'Organizzazione ed i suoi omologhi regionali.

Art. 61 - Commissione economica

Sono funzioni della Commissione economica:

- a) fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa;
- b) garantire gli associati ed i legali rappresentanti dell'Associazione circa la corretta gestione amministrativa dell'Associazione;
- c) assistere il Comitato nazionale, anche per mezzo della collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Associazione, in materia di politica economica e di amministrazione dei beni associativi.

La Commissione economica è composta da cinque membri eletti dal Consiglio generale fra i Capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali.

Durante il loro mandato i componenti la Commissione economica non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali.

Art. 62 - Commissione nazionale uniformi e distintivi

La Commissione nazionale uniformi e distintivi ha le funzioni di assicurare la coerenza dell'attività delle Cooperative cui è concesso il riconoscimento di Rivendita Ufficiale Scout (o altre strutture equivalenti) con i principi dello scautismo e di verificare l'economicità e la validità tecnologica delle forniture.

La Commissione nazionale uniformi e distintivi è costituita cinque membri eletti dal Consiglio generale, i quali eleggono al loro interno il Presidente della Commissione.

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Art. 63 - Autonomia e responsabilità di ogni livello

Ciascun livello dell'Associazione (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale) è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.

Ogni livello amministra le quote associative ed ogni altro introito, redigendo annualmente i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 64 - Quota associativa

I membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria Unità e del proprio Gruppo; inoltre essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che, rappresentativa dell'appartenenza associativa, è fissata e ripartita dal Consiglio generale.

Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.

Il mancato pagamento della quota annuale è elemento di esclusione dall'Associazione.

Art. 65 - Destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione e di un Gruppo

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e, in via secondaria, ad associazioni con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.

NORME VARIE

Art. 66 - Sede dell'Associazione

L'AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 67 - Emblema, bandiera e uniforme dell'Associazione

Emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento Organizzazione.

L'Associazione adotta come bandiera quella nazionale unitamente ad una bandiera riproducente l'emblema dell'Associazione.

L'uniforme scout costituisce un legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento Organizzazione.

Art. 68 - Regolamenti

Per il regolare funzionamento della vita associativa, il Consiglio generale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.

Art. 69 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 70 - Modifiche allo Statuto ed al Patto associativo

Le modifiche al presente Statuto ed al Patto associativo sono deliberate dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.